



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Zollo Eugenio rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 10, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

Paolo Messina Junior e Alessandra Tascione, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Lorenzo, ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Benevento alla via XXIV Maggio n. 5, giusta procura in atti;

CONVENUTI

OGGETTO: revoca amministratore di società

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato Eugenio Zollo, premesso di aver costituito con Paolo Messina Junior ed Edvige Pinto una società in accomandita semplice denominata “Messina Paolo & C s.a.s”, denominazione successivamente modificata in “Messina Paolo Junior & C s.a.s”, all’interno della quale il Messina rivestiva la qualifica di socio accomandatario, cui era stata conferita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi e in giudizio, mentre gli altri di socio accomandante, che il Messina, a decorrere dal 26.11.2013 era stato impossibilitato a svolgere in concreto la funzione di amministratore e quella di responsabile tecnico, essendo detenuto in attesa di giudizio presso la casa circondariale di Benevento, ad aveva, quindi, conferito in data 18.02.2014 procura speciale institoria in favore di Alessandra Tascione, ma che di fatto la Tascione si era trovata nelle condizioni di amministrare la società senza rivestire la qualità di socio, inoltre sia la procuratrice che il Messina avevano omesso di rendere il conto della gestione, ed impedito agli altri soci di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali, nonché di consentire la consultazione dei documenti relativi all’amministrazione, nonostante rituale e formale richiesta avanzata in tal senso, che tali comportamenti integravano la fattispecie di giusta causa di revoca dell’amministratore dalla carica conferita, tutto ciò premesso conveniva in giudizio Paolo Messina Junior e Alessandra Tascione dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di sentir revocare il Messina dalla carica di amministratore ex art. 2259 ult. comma c.c., per l’effetto accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società, dichiarare la inefficacia della procura institoria conferita ad Alessandra Tascione, e condannarla al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di giustizia.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda chiedendone il rigetto. In particolare assumevano che l’atto costitutivo consentiva al socio accomandatario ed amministratore di conferire procura institoria per il compimento di determinati atti anche a persone estranee alla compagine sociale, che, dunque, la Tascione era stata legittimamente autorizzata dal Messina a compiere specifiche operazioni nell’interesse della società a titolo gratuito, e mai ad amministrare, che la procuratrice speciale non aveva, quindi, il potere di fornire il bilancio e di esibire i documenti contabili ai soci, documentazione per altro regolarmente



conservata presso la sede della società, infine che l'attore invece di assumere la qualifica di responsabile tecnico nell'azienda così da consentire il prosieguo dell'attività, aveva preferito costituire una nuova compagine sociale, assumendo all'interno della stessa il ruolo di responsabile tecnico, che dunque non vi erano i presupposti né per la revoca dalla carica di amministratore, né per lo scioglimento della società, né ancora per il risarcimento dei danni. In via subordinata i convenuti avanzavano istanza di nomina di un amministratore provvisorio ex art 2323 comma 2 c.c.

Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché CTU, all'udienza del 17.07.2018 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

In via preliminare va rilevato che nelle more del giudizio veniva depositata la documentazione contabile relativa agli anni 2013- 2014, inoltre Paolo Messina Junior veniva nuovamente arrestato ed attualmente si trova ancora in stato di detenzione. Fatta questa premessa preme rilevare che la richiesta di revoca dalla carica di amministratore risulta avanzata da parte attrice sul presupposto che Paolo Messina Junior avrebbe conferito procura speciale institoria ad Alessandra Tascione, persona estranea alla compagine sociale, e che in tal modo di fatto era stato consentito a terzi di amministrare la società, inoltre quest'ultima aveva ommesso di rendere partecipi i soci dell'attività di gestione impedendo la consultazione dei libri contabili. E' stata, pertanto, espletata CTU contabile al fine di verificare la fondatezza delle doglianze prospettate. Il CTU nominato, in ordine alla documentazione depositata da parte convenuta ed inerente lo svolgimento della società ha affermato che la documentazione relativa all'anno 2014 risulta provvisoria e parziale, tant'è vero che i registri iva acquisti e vendite riportano la dizione "registro iva provvisorio" mentre il libro giornale riporta "giornale di contabilità di prova", inoltre la documentazione de qua è parziale in quanto sia il libro giornale che il registro iva vendite ed acquisti, riportano le registrazioni sino alla data del 31.10.2014.

Il CTU ha anche accertato che non risulta depositata tutta la documentazione alla base del bilancio e dei registri contabili (fatture buste paga, estratti conto bancari) e ciò ha impedito,



nella fase dell'accertamento peritale, di effettuare i controlli sull'inerenza delle spese riportate in contabilità con l'attività svolta dalla società ed il riscontro sulla corretta contabilizzazione delle stesse, né è stato possibile accertare che gli oneri contabilizzati pagati fossero tutti imputabili alla società e non ai soci o a terzi.

Orbene per quanto concerne la revoca di amministratore di società va osservato che la fattispecie de qua risulta regolamentata dall'art. 2259 c.c. che, pur se dettato in tema di società semplice, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c. è pacificamente applicabile anche ai soci della società in accomandita semplice. In una società in accomandita semplice, quindi, ciascun socio, anche accomandante, ha il potere di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore ex art. 2259 comma 3 c.c., ed in particolare la giurisprudenza è concorde nell'affermare che "i soci accomandanti possono chiedere la revoca in via giudiziale della carica di amministratore del socio accomandatario, configurandosi tale richiesta non come un atto di ingerenza nell'amministrazione della società, ma come attivazione di un controllo giudiziale di legittimità sulla condotta degli amministratori" e che la giusta causa vada identificata in qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che sia tale da integrare la violazione degli obblighi propri dell'amministratore, dunque ricomprende tutte quelle condotte dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa della impresa collettiva ed il suo funzionamento, ovvero che poste in essere in violazione degli obblighi di legge o di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi, o la sussistenza di circostanze oggettive che rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se estranee alla persona del revocato. Alla luce dei criteri sopra individuati debbono, invero, ritenersi sussistenti i presupposti per la chiesta revoca. Ed invero, in primo luogo, l'amministratore Paolo Messina Junior anche in ragione del proprio stato di detenzione si è di fatto spogliato dei propri poteri gestori conferendo procura institoria alla Tascione alla quale è stato attribuito il potere di compiere nell'interesse della società, non singole e determinate operazioni in conformità con quanto previsto nell'atto costitutivo, ma atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (partecipazione



gare di appalti, stipula dei relativi contratti, acquistare e vendere beni immobili, transigere controversie, assumere e licenziare operai), nonché la stessa rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre in risposta alla richiesta presentata legittimamente dai soci accomandanti ex art. 2320 3° comma c.c. di avere contezza della situazione economico-patrimoniale della società i convenuti, solo nel corso del presente giudizio, depositavano la documentazione contabile la quale, però, risulta incompleta sotto vari profili come evidenziato dallo stesso CTU, in particolare sia per quanto concerne il periodo che per quanto riguarda le modalità di compilazione e l'assenza di documenti giustificativi. Ciò non ha consentito ai soci accomandanti di verificare la correttezza della regolarità della gestione, dunque anche se la documentazione de qua è stata messa a loro disposizione prima della istaurazione del presente procedimento, come affermato da alcuni dei testi escussi, di fatto è stato impedito il controllo sulla contabilità sociale ex art. 2320 c.c. Quanto, poi, alla responsabilità dell'istitutore occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2205 c.c. in base al quale l'istitutore è tenuto insieme all'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili, pertanto l'assunto difensivo a mente del quale alcuna responsabilità potrebbe ravvisarsi in capo all'istitutore con riguardo alla omessa comunicazione della documentazione contabile ed alla non completezza della sua compilazione è destituito di fondamento

A ciò va aggiunto che nel corso del giudizio- sia sulla base della prova orale assunta che sulla base della CTU- è emerso che la instittrice ha prelevato danaro sul conto della società senza che tali prelievi fossero giustificati dalla necessità di pagare debiti della società, almeno mancano, come già detto, i documenti giustificativi degli oneri riportati in contabilità, documenti che dovevano essere presenti sin dall'inizio nella contabilità depositata a prescindere da ogni contestazione tempestiva o tardiva sollevata dall'attore. Per altro alcune voci di prelievo vengono indicate come compenso della procuratrice speciale benchè l'incarico, in base al contenuto della procura institoria dovesse essere a titolo gratuito. Infine occorre rappresentare che il socio accomandatario si trova nuovamente in stato di detenzione pertanto vi è la sussistenza anche di circostanze obiettive che rendono impossibile lo svolgimento da parte di questi dell'attività di amministrazione della compagine sociale. Alla luce dei rilievi che precedono la domanda deve essere accolta, e per



l'effetto, deve revocarsi per giusta causa il socio accomandatario Paolo Messina Junior dalle funzioni di amministratore della società ai sensi dell'art. 2259 3° comma c.c.

L'attore ha, altresì, richiesto che, in conseguenza della revoca, venga acclarata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, mentre i resistenti hanno avanzato, in via riconvenzionale, domanda intesa ad ottenere la nomina di un amministratore provvisorio. Orbene secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito cui questo giudicante intende aderire la revoca giudiziale di un amministratore di società semplice che sia socio accomandatario non determina l'automatico scioglimento della società. Nel caso di revoca giudiziale di un amministratore nella s.a.s. si verifica, infatti, un vuoto gestorio che nell'ambito della disciplina della società in accomandita semplice trova la sua regolamentazione nella disposizione di cui all'art. 2323 2° comma c.c., norma non eccezionale pertanto suscettibile di applicazione analogica, finalizzata alla conservazione dell'impresa al proseguimento della sua attività, ed alla corretta amministrazione. Sulla base della finalità cui è preordinata, la norma in esame può venire, quindi, in considerazione non solo quando venga meno la categoria dei soci accomandatari, ma anche quando l'unico socio accomandatario sia revocato dalla carica di amministratore senza che venga del tutto meno la categoria dei soci accomandatari. In tale ipotesi i soci accomandanti avrebbero a disposizione un tempo di sei mesi entro il quale concordare l'ingresso di un altro socio accomandatario cui affidare l'amministrazione della società. In tale periodo l'amministratore provvisorio può compiere solo atti di ordinaria amministrazione il che consente di non aggravare la posizione del socio accomandatario illimitatamente responsabile verso i terzi. Solo laddove non venisse trovato un accordo la società dovrebbe sciogliersi per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Dalla revoca del socio accomandatario dalla funzione di amministratore discende la perdita di efficacia della procura institoria conferita in data 18.02.2014 ad Alessandra Tascione.

Per quanto concerne la domanda avanzata da parte attrice intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, la stessa è stata formulata in modo generico nell'atto di citazione non essendo stati indicati con precisione i danni subiti dalla società in conseguenza dei fatti di causa, né gli stessi sono stati precisati nel corso del giudizio o alla luce della



documentazione contabile depositata, si da consentire anche un adeguato diritto di difesa in ordine all'an ed al quantum dell'entità del risarcimento. La domanda intesa ad ottenere il riparto degli utili risultanti dalla documentazione contabile in atti è, invece, da ritenersi tardiva in quanto formulata per la prima volta nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. prima della remissione della causa dal ruolo e successivamente, comunque, non riproposta

La causa deve, pertanto, essere decisa nei termini innanzi indicati

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca per "giusta causa" il sig. Paolo Messina junior dalle funzioni di amministratore della società "Messina Paolo Junior & C s.a.s", ai sensi dell'art. 2259 3° comma c.c.;
- 2) Accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale e autorizza i soci accomandanti della società "Messina Paolo Junior & C s.a.s", alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di mesi sei per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2323 2° comma c.c.
- 3) Condanna Messina Paolo Junior e Alessandra Tascione al pagamento in favore di Zollo Eugenio delle spese di lite liquidate in € 1650,28 per spese comprensive di CTU € 4800,00 per onorario, oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie.

Così deciso in Benevento il 22.11.2018

Il Giudice

Dott.ssa Vincenzina Andricciola



-

